

CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE

DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO – ITALIA ETS

STATUTO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE - FINALITÀ - AMBITO E DOMICILIO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E REGIME GIURIDICO

1. È costituita l'Associazione culturale denominata "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico – Italia ETS", per brevità "CICOP Italia ETS", con sede in FIRENZE.

2. In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), 7 e 9 del d.lgs. n. 460 del 1997.

Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di "Centro Internazionale

per la Conservazione del Patrimonio Architettonico - Italia ONLUS”
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;

c) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

5. L’Associazione è una organizzazione autonoma, apolitica e non persegue scopi di lucro.

6. L’Associazione ha carattere volontario e durata indeterminata; è regolata dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente Statuto e ha come obiettivo complementare la cooperazione internazionale.

ARTICOLO 2

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione “CICOP Italia ETS” persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si prefigge in particolare i seguenti propositi:

a) raccogliere, studiare e diffondere documentazione e contributi riguardanti aspetti tecnici, scientifici e legali riferiti alla protezione, conservazione, restauro e gestione dei beni immobili e mobili culturali integranti il patrimonio storico artistico a livello nazionale e

internazionale;

b) coordinare, promuovere e stimolare l'interscambio di informazioni riguardanti il patrimonio storico artistico, nonché definire per esso meccanismi di salvaguardia in caso di catastrofi naturali o eventi bellici;

c) promuovere la realizzazione di corsi superiori, seminari nazionali e internazionali, workshops, congressi, esposizioni, giornate di studio, visite tecniche od iniziative similari in collaborazione con istituzioni universitarie, centri di ricerca, musei e istituzioni governative e non, nazionali e internazionali;

d) stimolare e promuovere la conoscenza e diffusione della formazione, evoluzione, apporti, proiezione internazionale e caratteristiche del patrimonio storico artistico, come di soluzioni, progetti e alternative per la sua conservazione e protezione attraverso gruppi multidisciplinari di esperti che partecipano all'Associazione;

e) contribuire alla promozione di progetti indirizzati al recupero di tecniche artigianali specializzate relative al patrimonio storico artistico e culturale;

f) promuovere e stimolare l'interscambio di studiosi, professionisti e specialisti del settore nonché di tecnologie dei materiali, metodi e tecniche di protezione, conservazione e restauro del patrimonio costruito;

g) mantenere con le competenti amministrazioni italiane, così come con istituzioni, associazioni analoghe, musei, università, ecc., rapporti di collaborazione per la protezione e gestione del patrimonio;

h) contribuire al superamento della concezione statica del patrimonio, ed all'arricchimento della sua relazione costante e dinamica con il territorio e regione di appartenenza.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone di esercitare, indicativamente, le seguenti attività:

a) organizzare i suoi servizi interni;

b) acquistare beni immobili, mobili o di equipaggiamento;

c) accettare donazioni e sovvenzioni pubbliche o da privati;

d) proporre fonti di finanziamenti differenti da quelle delle sovvenzioni e contributi, mediante la valida e legale emissione di pubblicazioni, video, CD, riviste, ecc.;

e) organizzare corsi, conferenze, congressi e quante altre attività come specificato nell'art. 2.

2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

AMBITO DI OPERATIVITÀ

1. L'ambito di operatività dell'Associazione sarà di carattere internazionale, auspicabilmente in cooperazione e coordinamento con organismi internazionali pubblici e/o privati, ai fini della ricerca delle soluzioni ed alternative più idonee e innovative nei riguardi del patrimonio storico, artistico e culturale.

ARTICOLO 5

DOMICILIO LEGALE

1. Il domicilio legale del "CICOP Italia ETS" è stabilito in FIRENZE.
2. Il domicilio legale potrà essere cambiato con decisione del Consiglio Direttivo.
3. La variazione della sede legale non necessiterà dell'apertura dell'iter aggravato, richiesto per le modifiche statutarie. Di tale provvedimento dovranno essere edotti gli uffici competenti, mediante doverosa comunicazione ad opera del Presidente.

TITOLO SECONDO

DEI SOCI

ARTICOLO 6

CONDIZIONE DI SOCIO

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Con il presente Statuto si sancisce l'uniformità

del rapporto associativo e si stabilisce che ogni diversa qualificazione tra i soci ha natura prettamente formale, restando il rapporto tra gli stessi strettamente egalarario.

2. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

3. La domanda di ammissione all'Associazione sarà indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà per ciascun caso specifico, notificando all'interessato la deliberazione entro 60 giorni. In caso di rigetto della domanda di ammissione la deliberazione dovrà essere motivata. L'interessato, entro un mese dalla data della notifica, potrà allegare ulteriore documentazione a suo favore; sulla base della nuova documentazione, l'Assemblea Generale, nella prima successiva adunanza, dovrà riconsiderare la domanda di ammissione confermando o revocando il rigetto.

ARTICOLO 7

DIRITTI DEI SOCI

1. Sono diritti dei Soci:

- a) formare parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione ed occupare cariche in seno al Consiglio Direttivo, con diritto di parola e di voto;
- b) ricevere informazione periodica sulle attività dell'Associazione;
- c) approfittare dei mezzi dell'Associazione nel modo e nella forma che si determinano dalle disposizioni del regime interno;
- d) essere ascoltati dagli organi dell'Associazione su qualunque reclamo, così come essere informati da parte del Consiglio Direttivo su qualunque questione che concerne gli stessi;

e) ricevere le pubblicazioni o lavori nelle condizioni che si determinano;

f) consultare ed esaminare i testi dell'Associazione, come ogni altro documento o atto che si riferisce alla dinamica amministrativa della stessa, nonché i libri associativi con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente.

2. I proventi, gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi, anche in forma indiretta, tra i Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 8

DOVERI DEI SOCI

1. Sono doveri dei Soci:

a) adempiere a quanto stabilito nel presente Statuto e nei regolamenti che potranno essere adottati, così come nelle risoluzioni e determinazioni prese validamente da parte del Consiglio Direttivo;

b) adempiere alle responsabilità delle cariche per le quali risultano eletti;

c) svolgere la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;

d) salvaguardare il buon nome e la reputazione dell'Associazione;

e) rispondere alle attività dovute quando sollecitati, nei modi e nelle forme che l'Associazione determina;

f) contribuire economicamente, nella proporzione che si determina nell'Assemblea Generale, alle spese dell'Associazione;

g) comunicare il cambio di domicilio;

2. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 9

PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

1. La condizione di Socio potrà perdersi definitivamente o essere sospesa fino a un anno per alcune delle seguenti cause:

a) richiesta dello stesso interessato comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) mancato compimento di obblighi riconosciuti nel presente Statuto che determinino gravi conseguenze per l'Associazione.

ARTICOLO 10

PROCEDIMENTO

1. La decadenza della condizione di Socio sarà operativa direttamente se si produce volontariamente.

2. Negli altri casi il Consiglio Direttivo procederà all'inizio dell'istruttoria di decadenza, nominando un Istruttore; l'inizio della procedura verrà notificata al Socio, esponendo la motivazione della pratica di decadimento ed il nominativo dell'Istruttore.

3. Al termine di trenta giorni, decorsi dal ricevimento della notifica, si potranno formulare le giustificazioni ritenute idonee e convenienti.

Preso visione delle stesse, il Consiglio Direttivo deciderà sul permanere o meno delle ragioni che inducono alla perdita definitiva del diritto o alla sospensione fino ad un anno della condizione di

Socio: la decisione verrà notificata entro quindici giorni al Socio.

4. Se l'istruttoria si concluderà con la proposta di una sanzione, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporla alla decisione dell'Assemblea che, nella prima adunanza successiva, deciderà in ultima istanza. Tale risoluzione verrà notificata al Socio e sarà iscritta negli atti dell'Associazione, agli effetti di ulteriori reclami in via giudiziale. Con la stessa forma, si informerà l'Assemblea sull'istruttoria che conduce all'archiviazione della stessa.

TITOLO TERZO

DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ARTICOLO 11

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione avrà i seguenti Organi Sociali:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio Direttivo.

Subordinatamente alle singole circostanze che si presenteranno caso per caso, potranno essere costituiti gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre determinate formazioni, subordinando i relativi regolamenti alle disposizioni del regime interno dell'Associazione.

2. L'Associazione potrà all'occorrenza dotarsi al proprio interno di singole figure professionali o specialistiche, come quelle relative al servizio di pubblicazione, biblioteca, archivio, servizio informatico, documentazione, oppure di supporti collegiali, come il Comitato Scientifico, se si rendesse necessaria la sua istituzione.

ARTICOLO 12

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo di governo dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci.

2. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci.

3. La convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed eventuale seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima, da spediti a ciascun Socio o da pubblicare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Le riunioni dell'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

5. L'Assemblea Generale delibera su quanto a lei demandato per legge o per Statuto, e in particolare:

- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
- delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione,
- delibera sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo,
- provvede alla nomina dei Presidenti Emeriti,
- approva eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori

assembleari, e le loro modifiche,

- stabilisce le quote associative, definite, in prima applicazione, in seno all'Atto Costitutivo dell'Associazione,

- delibera sulle eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione,

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,

- approva il bilancio di esercizio,

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,

- delibera sulla esclusione dei Soci secondo le modalità previste nello Statuto,

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che, al momento della convocazione, risultino iscritti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

7. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

8. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati; ciascun Socio non può rappresentare più di altri tre associati.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, essa nomina il proprio Presidente.

10. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea Generale constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

12. Delle riunioni dell'Assemblea Generale si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l'Atto Costitutivo.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente (il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), un Segretario e un Tesoriere.

5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione.

6. Il Consiglio Direttivo procede pure alla nomina di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione e può compilare il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al conto consuntivo ed al preventivo.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; inoltre cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Presidente ha facoltà, in caso di comprovati motivi di urgenza, di adottare autonomamente tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, provvedendo a darne informazione al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

11. Il Segretario del Consiglio provvede alla tenuta dei libri sociali, trascrive i verbali delle Assemblee e del Consiglio.

12. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'Associazione, verifica sui termini e gli importi dei versamenti sociali, definisce gli atti contabili.

ARTICOLO 14

PRESIDENTE EMERITO

1. Ai Presidenti dell'Associazione che hanno espletato lodevolmente il proprio incarico per almeno tre mandati consecutivi può essere conferito il riconoscimento di Presidente Emerito.

2. Il Presidente Emerito non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri amministrativi, ma può partecipare con diritto di parola e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché partecipare con diritto di parola e di voto all'Assemblea Generale.

3. Il Presidente Emerito svolge attività di supporto al controllo del rispetto dello Statuto da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo, e può ricevere deleghe dal Presidente per specifiche attività ed esigenze dell'Associazione.

4. La durata in carica del Presidente Emerito è fino a revoca.

5. Il Presidente Emerito può rassegnare le proprie dimissioni mediante comunicazione al Presidente dell'Associazione.

TITOLO QUARTO

NORME FINALI

ARTICOLO 15

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per le finalità di cui al presente Statuto.

4. L'esercizio finanziario dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale. Il rendiconto economico-finanziario è:

- predisposto dal Consiglio Direttivo,

- approvato dall'Assemblea Generale con le maggioranze previste dal presente Statuto,

- depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima

dell'Assemblea Generale,

- consultabile da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

2. La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui all'art. 6 del codice del terzo settore dovranno risultare dai documenti di bilancio.

ART. 17

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Generale con le modalità di cui all'art. 12 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.